

**CITTÀ DI ROVATO**  
*(Provincia di Brescia)*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023**

## SOMMARIO

<u>Articolo 1</u>	<u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE</u>
<u>Articolo 2</u>	<u>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI<sup>1</sup>.</u>
<u>Articolo 3</u>	<u>SOGGETTI PASSIVI</u>
<u>Articolo 4</u>	<u>SOGGETTO ATTIVO</u>
<u>Articolo 5</u>	<u>BASE IMPONIBILE</u>
<u>Articolo 6</u>	<u>DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</u>
<u>Articolo 7</u>	<u>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</u>
<u>Articolo 8</u>	<u>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u>
<u>Articolo 9</u>	<u>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>
<u>Articolo 10</u>	<u>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</u>
<u>Articolo 11</u>	<u>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>
<u>Articolo 12</u>	<u>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u>
<u>Articolo 13</u>	<u>TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI</u>
<u>Articolo 14</u>	<u>ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI</u>
<u>Articolo 15</u>	<u>ESENZIONI E RIDUZIONI</u>
<u>Articolo 16</u>	<u>AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI<sup>2</sup> <sup>3</sup></u>
<u>Articolo 16-bis</u>	<u>RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI<sup>4</sup></u>
<u>Articolo 17</u>	<u>VERSAMENTI</u>
<u>Articolo 18</u>	<u>DICHIARAZIONE</u>
<u>Articolo 19</u>	<u>FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>
<u>Articolo 20</u>	<u>ACCERTAMENTO</u>
<u>Articolo 21</u>	<u>RISCOSSIONE COATTIVA</u>
<u>Articolo 22</u>	<u>SANZIONI ED INTERESSI</u>
<u>Articolo 23</u>	<u>RIMBORSI COMPENSAZIONI RECLAMI E ALTRE RICHIESTE<sup>5</sup></u>
<u>Articolo 24</u>	<u>CONTENZIOSO</u>
<u>Articolo 25</u>	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>2</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>3</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>4</sup> Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>5</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

Articolo 26    DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegato A

Allegato B <sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovato della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Nell'ambito del presente regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Rovato, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Il tributo finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
7. Il Regolamento è redatto, per quanto e laddove possibile, nel rispetto delle prescrizioni regolatorie di cui alla delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie.<sup>7</sup>

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI<sup>8</sup>

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:<sup>9</sup>
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
  - e) *attivazione* è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

---

<sup>7</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>8</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>9</sup> Lettere dalla e) alla y) aggiunte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- f) *attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti* comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- g) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- h) *cessazione del servizio* è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
- i) *disservizio* è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;
- j) *documento di riscossione* è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- k) *gestione* è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- l) *gestore* è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- m) *giorno lavorativo* è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- n) *interruzione del servizio* è il servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;
- o) *prestazione* è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni lavoro o intervento effettuato dal gestore su richiesta;
- p) *reclamo scritto* è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- q) *richiesta di attivazione del servizio* è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- r) *richiesta di variazione e di cessazione del servizio* è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- s) *richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati* è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi

- già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentate circa la non correttezza degli importi addebitati;
- t) *segnalazione per disservizio* comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e online), ove previsto;
  - u) *tempo di recupero* è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;
  - v) *TQRIF* è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF;
  - w) *utente* è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
  - x) *utenza* è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
  - y) *variazione del servizio* è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa; rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero del tributo.
  4. La presenza di arredo o altro materiale oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, così come la residenza anagrafica nell'immobile anche in assenza delle suddette condizioni, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  5. Per la definizione di rifiuto si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  6. Per la definizione di rifiuti urbani si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Si considera comunque rifiuto urbano il rifiuto simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nelle attività a cui sono analoghe.
  7. Sono considerati rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### **Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rovato relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Articolo 5 BASE IMPONIBILE<sup>10</sup>**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.<sup>11</sup>
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

---

<sup>10</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>11</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

### **Articolo 6**

#### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.<sup>12</sup>
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa al D.P.R. 158/1999.<sup>13</sup>
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.<sup>14</sup>
7. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

---

<sup>12</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>13</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>14</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.



8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 5.
9. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
10. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, redatto secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA).
11. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 7**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dal precedente articolo 6.

## Art. 8

### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che all'utente sia subentrato un nuovo contribuente regolarmente iscritto a ruolo per i medesimi locali.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## Art. 9

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche sono suddivise secondo la categoria prevista dal successivo articolo 10.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin).
    - b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa variabile eccedente ha la finalità di incentivare la raccolta differenziata e pertanto non è applicata a quelle utenze domestiche che non possono ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati perché producono una notevole quantità di tessili sanitari:
  - a. con almeno un componente minore in età prescolare a decorrere dall'anno di nascita e per i due anni successivi;
  - b. con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesta di agevolazione al Comune.
4. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa

- fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
  6. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).
  7. In considerazione della minor produzione di rifiuti causata dal lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze di cui al comma 2 lettera b2 del presente articolo, in ottemperanza con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, non saranno conteggiati gli eventuali svuotamenti effettuati nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
  8. Per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune.

#### **Art. 10**

#### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Rovato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente alla data del 1° gennaio non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le condizioni di cui al precedente periodo devono essere annualmente confermate entro il mese di febbraio, a pena di decadenza dell'agevolazione.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza, un componente ogni 40 mq (applicando l'arrotondamento matematico degli occupanti), resta ferma la possibilità per il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo e per il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di dimostrare un diverso numero di occupanti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto

passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.<sup>15</sup>

4. Per le unità abitative, comprendenti persone che hanno trasferito in maniera permanente la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone, e per i nuclei familiari composti dalla sola persona trasferita in RSA, viene conteggiata la sola quota fissa. La variazione di domicilio deve essere dichiarata con una comunicazione da parte della struttura, ovvero dell'interessato. Fino alla definitiva variazione di residenza, l'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro il 1° bimestre solare dell'anno di competenza. Il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti potrà richiedere la conferma attraverso idonea documentazione delle condizioni di cui sopra per gli anni successivi.<sup>16</sup>
5. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione di residenza tenute a disposizione di soggetti già residenti nel Comune, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti un componente.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate contemporaneamente da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, anche computando i componenti che a tale data risultano dimoranti nei locali come da comunicazione di ospitalità (art. 7 D.Lgs. 286/1988) o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente al primo di gennaio, o alla data di inizio occupazione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast, la tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali utilizzati per uso domestico in via esclusiva o prevalente e con riferimento ai componenti anagrafici della famiglia mentre la superficie restante, ovvero quella destinata in via esclusiva o prevalente all'attività di Bed & Breakfast, è assoggettata alla tariffa per utenze domestiche con riferimento ad un numero di componenti pari al numero dei posti letto autorizzati.

## **Art. 11**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dal successivo articolo 12.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio

---

<sup>15</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>16</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti;
- b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
  - c. sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.
3. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
  4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
  5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
  6. In considerazione della minor produzione di rifiuti causata dal lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze di cui al comma 2 lettera b2 del presente articolo, in ottemperanza con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, non saranno conteggiati gli eventuali svuotamenti effettuati nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
  7. Per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune.

## **Art. 12**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività definite ai sensi del precedente art. 7, comma 2, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici fisicamente delimitate, sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla sola superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### Articolo 13

#### TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI<sup>17</sup>

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecento sessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di uso giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.
6. La tassa dovuta per manifestazioni ed eventi è determinata secondo i medesimi criteri delle utenze non domestiche fatto salvo per la quota dovuta a titolo di eccedenza rispetto a quelli conteggiati sulla base dei mq tenuto conto dei Kd della categoria di riferimento. Il quantitativo eccedente sarà considerato in Kg sulla base delle rilevazioni del gestore; I conferimenti eccedenti saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/Kg come da delibera provinciale relativa ai costi per il conferimento dei rifiuti allo smaltimento.<sup>18</sup>
7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone per la concessione di posteggi su aree di mercato o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.
8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa giornaliera, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto

<sup>17</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>18</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- organizzatore della manifestazione stessa, dietro pagamento di un corrispettivo, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio, smaltimento e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
9. Il corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.
  10. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 8.<sup>19</sup>
  11. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 8.
  12. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi di legge ed alle sanzioni eventualmente dovute.
  13. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
  14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 14**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
  - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;

---

<sup>19</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
  - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 18 del presente regolamento.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di legge e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Articolo 15**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI<sup>20</sup>**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le aree e i locali oggetto di esenzioni e di esclusioni di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, devono essere indicati nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione comprovante l'esistenza di elementi obiettivi che determinino tale stato.

---

<sup>20</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.



4. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, per i contribuenti coinvolti. I mancati svuotamenti non potranno essere considerati un mancato svolgimento del servizio, laddove lo svuotamento venga effettuato entro il successivo turno di raccolta, riferito alla medesima frazione di rifiuto, dalla segnalazione al Gestore. Allo stesso modo non potranno essere considerati disservizi i mancati ritiri per errate modalità di conferimento da parte dell'utenza o per eventi saltuari e non continuativi non imputabili al gestore (es. impossibilità di raggiungere l'utenza per temporanea interruzione stradale, ecc.), fatte comunque salve alternative modalità di erogazione del servizio stabilite dall'Amministrazione. Ai fini dell'ottenimento della riduzione di cui al presente comma l'utente dovrà comprovare di aver infruttuosamente segnalato formalmente al Gestore il mancato svolgimento del servizio per mezzo dei canali dedicati, come indicati sulla carta della qualità del servizio.<sup>21</sup>
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Le agevolazioni previste dall'articolo 16, commi 4 (rifiuti promiscui), comma 8 (avvio al riciclo) e comma 10 (avvio al recupero), qualora riferite alle medesime superfici, non sono cumulabili tra loro.
6. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
7. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione del 20% della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento, di cui all'articolo 17, comma 6, dell'anno di competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell'anno di competenza.
8. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni:
  - a) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 25%, per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle seguenti categorie, per le sole tipologie di attività indicate:
    - cat. 4 - distributori di carburanti;

<sup>21</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- cat. 6 - onoranze funebri;
  - cat. 9 - case di cura e riposo;
  - cat. 10 - ospedale;
  - cat. 12 - banche e istituti di credito;
  - cat. 13 - ferramenta;
  - cat. 14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
  - cat. 25 - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  - cat. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
  - cat. 27 - ortofrutta, pescherie;
  - cat. 28 - ipermercati di generi misti.
- b) per il finanziamento delle riduzioni di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune;
- c) le riduzioni di cui al punto a) sono riconosciute d'ufficio.
9. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
- cat. 1 - ;
  - cat. 4 - solo impianti sportivi;
  - cat. 8 - ;
  - cat. 9 - ;
  - cat. 10 - ;
  - cat. 13 - escluse ferramenta;
  - cat. 15 -
  - cat. 17 - solo attività di estetista;
  - cat. 22 - ;
  - cat. 23 - ;
  - cat. 24 - ;
  - cat. 30 - ;
- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 20%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
- cat. 3 - ;
  - cat. 6 - escluse onoranze funebri;
  - cat. 11 - escluse onoranze funebri;
  - cat. 12 - escluse banche ed istituti di credito;
  - cat. 17 - escluse attività di estetista;
  - cat. 18 - ;
  - cat. 19 - ;
  - cat. 20 - ;
  - cat. 21 - ;
  - cat. 27 - esclusi ortofrutta, pescherie;
- c) le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono riconosciute d'ufficio.

## **Articolo 16**

### **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI<sup>22</sup>**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

---

<sup>22</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021 e n. 19 del 27.04.2023.

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (secondo quanto previsto dalle lett. e) ed f) del presente comma), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;<sup>23</sup>
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
- c) Le superfici adibite ad allevamento degli animali, i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante). Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- f) Sono considerati "magazzini di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva" quelli aventi i seguenti requisiti:

---

<sup>23</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi del precedente punto, ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali.<sup>24</sup>

2. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore del servizio, la dichiarazione TARI allegando:
  - a) planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.
3. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione.
4. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti urbani che speciali sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
  - a) studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
  - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
  - c) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
  - d) elettrauto 70%;
  - e) caseifici e cantine vinicole: 80%;
  - f) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
  - g) officine metalmeccaniche: 25%;
  - h) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
  - i) laboratori fotografici o eliografici 50%;
  - j) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
  - k) lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
5. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
6. Per beneficiare delle riduzioni al comma 4, l'utente dovrà presentare la dichiarazione TARI allegando planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.

<sup>24</sup> Lettera aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

7. Per mantenere l'agevolazione di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio di ciascun anno occorre presentare dichiarazione allegando quanto previsto al punto 15.
8. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno di riferimento. La riduzione della parte variabile è determinata in rapporto proporzionale alla produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD nord max previsto dalla Tabella 4a dell'Allegato 1 - D.P.R. n. 158/1999 riferita alla categoria tariffaria di appartenenza e la superficie dell'utenza assoggettata al tributo.
9. Ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
  - Ai fini del presente articolo, le attività di riciclo sono quelle espressamente previste in tal senso dall'Allegato C del D.lgs. n. 152/2006.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006 possono conferirli al di fuori del servizio pubblico e sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), se dimostrano di averli avviati al recupero, previa presentazione del modello predisposto dal Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti o di una comunicazione contenente le medesime informazioni, da trasmettersi a mezzo PEC entro il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono non avvalersi del servizio pubblico, dove vengano dichiarati i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione, allegando anche copia dello schema di contratto attestante il soggetto che effettua l'attività di recupero.

L'istanza presentata fuori termine sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini. Per il solo anno 2021, il termine di presentazione della comunicazione è fissato al 31 maggio. I soggetti che abbiano presentato entro tale data una richiesta incompleta potranno presentare eventuale integrazione entro il 30 settembre. Oltre tale termine l'istanza incompleta sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini <sup>25</sup>.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, con «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
12. Al fine di perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito comunale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, la tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 10 comporta che la stessa sarà ritenuta non

<sup>25</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- ammissibile ad ogni effetto con il conseguente obbligo di corresponsione della quota variabile. La mancata comunicazione sarà altresì considerata come una conferma della permanenza nel servizio pubblico.
13. Al fine di evitare comportamenti elusivi, la riduzione che comporta la mancata corresponsione della parte variabile di cui al comma 10, è applicabile solo se l'attività di avvio al recupero riguarda tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti ed è effettuata per tutte le utenze iscritte o iscrivibili a ruolo riconducibili al medesimo soggetto passivo sul territorio comunale.
  14. I soggetti che intendono riprendere l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza biennale di cui al comma 10, devono comunicarlo al Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono riavvalersi del servizio pubblico. L'istanza presentata fuori termine sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini. Il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti potrà valutare per finalità organizzative la richiesta presentata dall'utenza non domestica, stabilendo eventualmente il termine più congruo per la riattivazione del servizio, comunque non superiore a 6 mesi dalla data della richiesta. La riattivazione del servizio prima del termine di cui al comma 10 comporta il pagamento della quota variabile a far data dalla riattivazione dello stesso.<sup>26</sup>
  15. La riduzione di cui al comma 8 è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o in mancanza con rimessa diretta. Le riduzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 sono subordinate alla ripresentazione di apposita denuncia disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentarsi ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quello per il quale si intende confermare la riduzione, allegando inoltre copia della seguente documentazione:
    - contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
    - formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo/recupero;
    - fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
    - copia del MUD (se il soggetto è obbligato a tale adempimento, da integrare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge).
  16. L'omessa presentazione della denuncia al punto 15, comporta l'impossibilità di applicare le riduzioni di cui trattasi e il recupero della quota variabile esonerata o della tariffa esonerata oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, laddove applicabile, salvo quanto previsto dal punto 17.
  17. La presentazione della dichiarazione di cui al punto 15 oltre il termine ivi previsto ma comunque entro la data di spedizione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita la riduzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di riduzione. Ricorrendone i presupposti, qualora il Contribuente provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 15, allegando copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente, la riduzione sarà comunque concedibile, salvo non siano già stato inviato l'avviso di

<sup>26</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

pagamento per l'anno successivo a quello per cui è richiesta la riduzione. Quanto sopra non si applica alle dichiarazioni di cui al punto 10 se presentate oltre i termini indicati nel medesimo punto.<sup>27</sup>

18. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, oltre al recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, saranno applicati gli interessi di mora, le sanzioni per infedele dichiarazione e le sanzioni previste dall'art. 256, comma 2 D.lgs. n. 152/2006.
19. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al riciclo o al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

## **Articolo 16-bis RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI<sup>28</sup>**

### **Articolo 17 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato almeno in n. 2 (due) rate, secondo le date che saranno specificate da apposita deliberazione di Giunta Comunale.<sup>29</sup>
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Nel caso di iscrizioni successive all'emissione del ruolo TARI, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti potrà procedere all'emissione delle relative bollette con scadenza fissata, per la prima rata entro il 16 del mese successivo alla suddetta emissione e per la seconda rata entro il 16 del terzo mese successivo, ma in ogni caso dopo il 1° dicembre dell'anno a cui il tributo si riferisce.<sup>30</sup>
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto non sia superiore ad euro 5,00 ad eccezione di quanto indicato all'articolo 13 comma 5.
6. La TARI viene riscossa dal Comune mediante invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Resta fermo l'obbligo del contribuente di effettuare il pagamento entro i termini deliberati dal Comune trattandosi comunque di tributo in autoliquidazione, posto che l'invio dell'avviso di pagamento è prevista come mera facoltà disciplinata dal presente Regolamento, essendo comunque possibile per il Contribuente la verifica

---

<sup>27</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>28</sup> Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.

<sup>29</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>30</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- in autonomia della propria situazione mediante accesso riservato al portale online dedicato del Gestore.<sup>31</sup>
7. Il Comune ha facoltà di affidare la gestione, l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.<sup>32</sup>
  8. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento:
    - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
    - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, segnalati dall'Ufficio dei servizi sociali comunali con proprio provvedimento;
    - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.<sup>33</sup>
  9. L'importo della singola rata da pagarsi secondo le scadenze concordate non potrà comunque essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro e la rateizzazione non potrà protrarsi oltre 6 mesi dal termine previsto per il saldo.<sup>34</sup>
  10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento in unica soluzione riportato nel documento di riscossione.<sup>35</sup>
  11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi di dilazione al tasso legale vigente e saranno rivalutabili, nel corso del piano di rateizzazione, secondo le modifiche apportate allo stesso tasso.<sup>36</sup>
  12. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.<sup>37</sup>
  13. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.<sup>38</sup>

## **Articolo 18 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare al Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

<sup>31</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>32</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>33</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>34</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>35</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>36</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>37</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>38</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.



- condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come desunto dalla documentazione acquisita. L'utente deve provvedere entro il termine previsto dal Regolamento d'Igiene Urbana al ritiro del Kit di contenitori e sacchetti necessari per il servizio stesso.<sup>39</sup>
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso lo sportello del Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero reperibile sul sito internet dello stesso, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 30 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.<sup>40</sup>
  5. La dichiarazione deve essere presentata:
    - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
    - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
    - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
  7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.<sup>41</sup>
  8. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti trasmette una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio, comunicando al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).<sup>42</sup>
  9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere adeguatamente documentata (ad esempio copia risoluzione contratto di

<sup>39</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>40</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>41</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>42</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

- locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).<sup>43</sup>
10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio degli importi dovuti, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti potrà addebitare all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se riconsegnati al deposito ovvero se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine la Giunta Comunale potrà stabilire annualmente l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore.<sup>44</sup>
  11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.<sup>45</sup>
  12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 10 e 11, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.<sup>46</sup>
  13. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, presentati dai soggetti di cui all'art. 16 comma 10, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, se conformi con quanto previsto dai commi 10 e seguenti dell'art. 16 del presente Regolamento.<sup>47</sup>

## **Articolo 19**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 20**

### **ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento

---

<sup>43</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>44</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>45</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>46</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>47</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.<sup>48</sup>

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 21**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.<sup>49</sup>

## **Articolo 22**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con

---

<sup>48</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>49</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### Articolo 23

#### RIMBORSI COMPENSAZIONI, RECLAMI E ALTRE RICHIESTE<sup>50</sup>

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.<sup>51</sup>
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono essere oggetto di compensazione con le somme a titolo di IMU, TASI o TARI dovute dal contribuente mediante presentazione di apposita richiesta scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di cui si intende effettuare la compensazione.
4. In caso di mancata presentazione della richiesta di compensazione l'importo compensato non si ritiene versato.
5. Non sono eseguiti rimborsi e compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.
6. Il contribuente può presentare una richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati utilizzando il modulo preposto scaricabile dal sito del Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti disponibile anche presso gli sportelli fisici dello stesso.<sup>52</sup>
7. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.<sup>53</sup>
8. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.<sup>54</sup>
9. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'importo eventualmente pagato e non dovuto, potrà essere compensato direttamente nel primo avviso bonario utile su richiesta del contribuente. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto sarà rimborsato sulla base delle informazioni fornite sulla richiesta.<sup>55</sup>

<sup>50</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>51</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>52</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>53</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>54</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>55</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

10. Il contribuente può presentare al Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti una richiesta di informazione o un reclamo scritto mediante apposita modulistica predisposta dal Gestore. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta di informazioni, senza utilizzare il modulo predisposto dal gestore, purché la comunicazione contenga le medesime informazioni.<sup>56</sup>
11. Con riferimento alle richieste di cui al precedente punto 10 il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.<sup>57</sup>

#### **Articolo 24 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate

#### **Articolo 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 26 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Ai fini della contestazione della violazione per omessa denuncia il termine di 30 giorni per la presentazione della denuncia TARI è efficace per gli eventi che decorrono dal 1° luglio 2023. Fino al 30 giugno 2023 il termine dichiarativo resta quello previgente, ovvero il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>57</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

<sup>58</sup> Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023.

## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo)

### **Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

- Musei e gallerie pubbliche e private
- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni religiose
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Scuole/Sale da ballo e da divertimento
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 2 - Cinematografi e teatri**

- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte di cinema, teatri, musei, ecc.
- Locali destinati a congressi e/o convegni

### **Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (no dettaglio, no ingrosso, no online)**

- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso deposito caravan ecc.
- Magazzino deposito in genere senza vendita
- Magazzini deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

### **Cat. 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

- Campi da calcio
- Campi da tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Aree scoperte distributori carburante
- Campeggi

### **Cat. 5- Stabilimenti balneari**

### **Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni**

- Saloni esposizione in genere
- Gallerie d'asta
- Case del commiato
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 7 - Alberghi con ristorante**

### **Cat. 8 - Alberghi senza ristorante**

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Alberghi
- Case albergo
- Pensioni
- Locande
- Affittacamere e alloggi
- Residence
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 9 - Case di cura e riposo**

- Soggiorni anziani
- Case di cura e riposo
- Collettività e convivenze in genere
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Colonie
- Caserme e carceri
- Canili

### **Cat. 10 - Ospedale**

### **Cat. 11 - Uffici, agenzie**

- Enti pubblici
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Agenzie di viaggio
- Sedi legali amministrative di attività
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Ricevitorie lotto e lotterie
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Internet points
- Emittenti radio tv pubbliche e private
- Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private

### **Cat. 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali**

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici e privati
- Istituti finanziari pubblici e privati
- Studi di professionisti iscritti ad Albi o Ordini

### **Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Vendita apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Aree scoperte in uso
- Esercizi commerciali in genere con o senza vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

### **Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Negozi vendita giornali
- Farmacie
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari
- Parafarmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica

## **Cat. 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

- Gioiellerie e Orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi ecc.
- Ceramica
- Vetriere
- Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
- Bigiotterie
- Dischi e supporti audio video
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati
- Strumenti musicali
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

## **Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

- Locali e aree mercati beni non alimentari
- Banchi di beni non alimentari
- Aree scoperte in uso

## **Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

- Lavanderie automatiche
- Negozi pulitura a secco
- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc
- Parrucchieri e barbieri
- Aree scoperte in uso

## **Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

- Elettricista
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
- Legatorie
- Falegnerie
- Aree scoperte in uso

## **Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

## **Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

## **Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

## **Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Gastronomie
- Aree scoperte in uso
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione

## **Cat. 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

- Mense
- Mense popolari
- Refettori in genere
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- amburgherie

## **Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria**

- Bar
- Caffè
- Pasticcerie
- Gelaterie
- Aree scoperte in uso



### **Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Locali vendita ingrosso generi alimentari e/o bevande
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Aree scoperte in uso
- Bottiglierie, vendita bibite, enoteche

### **Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

### **Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Negozi di fiori
- Locali vendita serre
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 28 - Ipermercati di generi misti**

### **Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

- Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- Posteggi di generi alimentari
- Banchi di generi alimentari
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 30 - Discoteche, night club**

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Club privati con bar ristoro
- Sale da gioco
- VLT

## **ALLEGATO B <sup>59</sup>**

---

<sup>59</sup> Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021.